



A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Veneto

Venezia-Mestre, 14/02/2020

F.A.Q.

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL LIVELLO PROGETTUALE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA REDATTO IN MODALITÀ BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) E DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE, PER EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLO STATO SITI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE VENETO, A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO.

1.

D: Con riferimento alla gara in oggetto si richiede un chiarimento in merito all'obbligatorietà della cauzione provvisoria. Per i servizi di supporto al RUP, di cui fa parte la verifica del progetto, l'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) al comma 10 del D. Lgs. 50/2016 specifica che "il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento." Ciò viene confermato anche nelle Linee Guida n. 1 di ANAC, che, al paragrafo 4.1 prevedono che "la stazione appaltante può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la c.d. cauzione provvisoria per i concorrenti agli incarichi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP (art. 93, comma 10). Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. I soggetti sopra indicati non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione definitiva".

R: Come chiarito nel Disciplinare di gara all'art. 11 "il servizio di verifica assume una propria autonoma connotazione e specialità rispetto ai servizi di supporto al RUP di cui all'art. 31, commi 8 e 11 del D. Lgs. 50/2016, sia in ragione della natura della prestazione e del conseguente particolare regime di qualificazione cui devono rispondere i soggetti verificatori



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

(art. 26, comma 6. D. Lgs. 50/2016 e Cap. VII, par. 1.6 e 1.9, Linee Guida ANAC n. 1/2016), sia sotto il profilo dei requisiti speciali richiesti per accedere alla gara. I servizi di verifica non rientrano, pertanto, nel novero dei servizi di supporto al RUP, né tale assimilazione risulta rinvenibile nelle richiamate disposizioni di legge e di attuazione.” Di ciò si trova conferma, altresì, nella Relazione AIR del Bando Tipo 3 nella quale si legge che la formulazione della norma di cui all'art. 26 comma 6 lett. d) del D.lgs. 50/2016 “non consente di ritenere che l'attività di verifica sia di per sé un'attività di supporto al RUP e, come tale, sottratta all'obbligo di prestazione della cauzione provvisoria.”

2.

D: Si chiede conferma che le indicazioni editoriali relative al criterio A dell'offerta tecnica illustrate all'art. 17 a pag. 26 (2 facciate A4 + 2 facciate A3) siano da intendersi riferite a ciascuno dei due servizi che verrà descritto, ossia che, complessivamente, il criterio A possa essere composto da 4 facciate A4 + 4 facciate A3.

R: Si conferma. Le indicazioni editoriali si riferiscono a ciascuna scheda descrittiva, pertanto, come previsto dal Disciplinare di gara, le **Schede descrittive per referenze di servizi** non devono ciascuna superare 2 facciate dattiloscritte formato A4, avere la scrittura in carattere Arial 12, interlinea singolo, bordo 2 cm. Potranno essere accompagnate al massimo da ulteriori elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee, anche in questo caso non superiore ad ulteriori 2 facciate formato A3 per ciascuna scheda descrittiva.

3.

D: Si chiede di indicare il numero di pagine previste per il sub criterio B.4 (capacità di verificare simultaneamente un maggior numero di schede immobile)..

R: Con riferimento al sub criterio B.4 (capacità di verificare simultaneamente un maggior numero di schede immobile) non è previsto un numero massimo di facciate. L'O.E. dovrà illustrare la capacità di espletare simultaneamente il servizio prevedendo la verifica in contemporanea di più schede immobile, in misura minima non inferiore a numero 3 (tre). La S.A valuterà positivamente il maggior numero di schede gestite simultaneamente.

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marica Cestaro